

PREMESSA

la Regione è competente all'esercizio delle funzioni di polizia mineraria ai sensi del DPR 128/1959. Infatti, l'articolo 34 del d.lgs. 112/98 prevede che *"sono delegate alle Regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma"*.

Ebbene, il citato DPR prevede, in particolare, all'articolo 4, comma 2, che l'ingegnere capo del Distretto minerario, provveda *"alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni"*.

Posto, quindi, che per le incombenze di ordine igienico-sanitario, l'articolo 4, comma 2, del citato DPR prevede già la possibilità per l'ingegnere capo del Distretto minerario di avvalersi dei medici delle unità sanitarie locali (ATS in Regione Lombardia), la recente modifica normativa all'articolo 3, comma 172.1, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 ha esteso tale possibilità anche alle altre attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere (*"172.1. Le attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate mediante il supporto dei dipartimenti competenti delle agenzie di tutela della salute (ATS). Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche tipologie di supporto per la prevenzione e tutela relative alle attività minerarie di cui al precedente periodo, nonché le modalità e le tempistiche con le quali tale supporto sarà fornito."*).

Infatti, è noto che le funzioni di polizia mineraria intervengono su diversi ambiti e aspetti legati alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle cave e miniere e, per adempiere efficacemente alle funzioni e alle verifiche di competenza in materia di polizia mineraria, si è ritenuto di dover integrare le figure professionali e le competenze tecnico-amministrative regionali con specifiche figure professionali che dispongano di consolidata esperienza sugli aspetti metodologico-procedurali generali

in materia di prevenzione, ovvero di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e di valutazione del rischio.

La citata legge regionale 1/2000 incide sulle modalità organizzative di esercizio della funzione, restando impregiudicato, in ogni caso, che le attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere restano di competenza (e nella responsabilità) della Regione, mentre il prescritto supporto delle ATS è previsto in termini di affiancamento all'autorità competente, al fine di assicurare un più elevato livello di efficienza amministrativa.

Le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) di cui all'articolo 6 della l.r. 33/2009 e, in particolare, i dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS (di cui all'articolo 58 della stessa l.r.) hanno competenze specifiche e specialistiche, con particolare riferimento alla salute e sicurezza del lavoro, ai processi di valutazione dei rischi, e alla sorveglianza sanitaria.

Infatti, la legge regionale n. 33/2009, all'articolo 57, comma 2, lett. l), ~~che~~ prevede che *“tramite i dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria, le ATS assicurano, in coerenza con i livelli essenziali di assistenza e con il piano regionale della prevenzione, la governance e l'orientamento dell'offerta di prestazioni di prevenzione erogate dalle ASST e da altri soggetti accreditati e svolgono attività riguardanti:*

l) la prevenzione e la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l'accertamento dei fattori di rischio, il controllo dello stato di salute dei lavoratori e l'individuazione di misure efficaci a prevenire infortuni e malattie professionali. La programmazione dell'attività si realizza secondo i principi di graduazione del rischio e tenendo conto degli indirizzi nazionali relativamente a determinati settori”.

Il presente documento è volto a disciplinare le specifiche tipologie di attività che saranno svolte dai competenti dipartimenti di ATS, nonché le modalità e le tempistiche con le quali il personale delle stesse ATS fornirà supporto tecnico-amministrativo alla competente struttura regionale nell'ambito delle Funzioni di polizia mineraria che saranno esercitate nel territorio di competenza di ciascuna ATS.

1. SPECIFICHE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

1.1. ATS dovrà fornire supporto specialistico alla competente struttura regionale nelle seguenti attività:

- a) analisi e valutazione dei documenti e dei loro aggiornamenti redatti dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo del 25 novembre 1996, n. 624 e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i) verifica della completezza e della regolarità formale dei documenti;

- ii) verifica documentale ed in loco del processo di individuazione dei rischi e di valutazione dei medesimi in funzione delle specifiche attività;
 - iii) verifica documentale ed in loco delle misure di sicurezza adottate e programmate;
 - iv) proposte per l'adozione dei provvedimenti amministrativi e/o giudiziari.
- b) attività di vigilanza in materia di Prevenzione Infortuni ed Igiene del Lavoro e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- i) attività di assistenza "sul campo" per la verifica dell'idoneità di macchine ed attrezzature di lavoro, impianti e dispositivi di protezione individuale utilizzati nel luogo di lavoro, ivi inclusi gli impianti elettrici, le installazioni e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi della normativa vigente;
 - ii) attività di assistenza, escluso l'intervento in loco nell'immediatezza, salvo nei casi di cui al successivo punto 2.6 in occasione di incidenti o infortuni sul lavoro, per l'effettuazione di ogni indagine utile
 - iii) proposte per l'adozione dei provvedimenti amministrativi e/o giudiziari.
- c) controllo della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 4 del DPR 128/1959 e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- i) Verifica documentale ~~ed in loco~~ relativa ai protocolli di sorveglianza sanitaria
 - ii) proposte per l'adozione dei provvedimenti amministrativi e/o giudiziari

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE

- 2.1. Le suddette attività di supporto saranno fornite da ATS anche sul "campo", ossia presso la sede in cui sono svolte le attività minerarie oggetto del controllo, a supporto dell'operato del personale presente della Regione Lombardia, secondo i dettagli di cui al paragrafo che precede.
- 2.2. Al fine di garantire il coordinamento delle attività indicate nel presente documento, la Regione e le ATS individueranno propri referenti operativi, scambiandosi i nominativi e i contatti.
- 2.3. Per l'esercizio delle Funzioni di polizia mineraria, la Regione e le ATS condividono una programmazione delle attività annuali, fermo restando che deve essere garantita almeno n. 1 attività di supporto annuale per ogni provincia interessata da attività minerarie da parte della ATS di riferimento, che per le ATS è parte integrante del Piano Integrato dei Controlli (PIC) definito entro il 28 febbraio di ciascun anno. Il programma tiene conto per Regione delle necessità derivanti dall'esercizio delle Funzioni di polizia mineraria; per le ATS degli obiettivi assegnati nell'ambito dell'applicazione del Piano Regionale della prevenzione vigente, nonché degli obiettivi LEA e delle "Regole" del servizio socio-sanitario.
- 2.4. Regione Lombardia entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del dirigente competente in materia mineraria, d'intesa con le ATS e sentita la DG Welfare, determina la programmazione delle attività annuali;
- 2.5. In caso di infortunio grave o gravissimo, così come definito dall'articolo 583 C.P., ovvero mortale o multiplo, occorso nei luoghi di lavori in cui sono svolte le attività minerarie, ovvero in tutti i casi in

cui le direttive delle rispettive Procure della Repubblica prevedano l'intervento nell'immediatezza dei fatti da parte degli organi di vigilanza di cui al D.Lgs. 81/2008 e/o del DPR 128/1959, il dirigente competente in materia mineraria di Regione Lombardia informa tempestivamente la ATS territorialmente competente in ordine all'intervento di polizia mineraria. Qualora la segnalazione di infortunio pervenga ad ATS a cura di soggetti deputati (NUE 112, FF.OO, VVF, etc.), la stessa informa tempestivamente il dirigente competente in materia mineraria di Regione Lombardia per le finalità di cui al presente punto.